

## Comune di Jesolo

tipo documento.:	Revisione	cod. identificazione
DOMANDA	1	CdR37_17_A
titolo documento		PRATICA N.
Domanda rilascio tesserino hobbista		

# Al Sig. Sindaco del Comune di Jesolo

U.O. Attività Produttive

PEC: <a href="mailto:comune.jesolo@legalmail.it">comune.jesolo@legalmail.it</a>

OGGETTO: Domanda rilascio tesserino di	riconoscimento a norma dell'art. 9, co	o. 4, lett. a) della L.R. 10/2001
II/La sottoscritto/a		
	CHIEDE	
il rilascio del tesserino di riconoscimento A tal fine, consapevole della responsabili D.P.R. 28.12.2000, n. 445,		_
	DICHIARA	
• di essere nato/a a	ilil	
• di essere residente a <b>JESOLO</b> in via		n
<ul><li>di essere residente a JESOLO in via</li><li>codice fiscale</li></ul>	N° Tel	
<ul> <li>di partecipare ai mercatini dell'antiqu qualità di operatore non professionale</li> </ul>	ariato e del collezionismo di cui all'a	rt. 9 L.R. 06.04.2001, n. 10 in
<ul> <li>di vendere oggetti rientranti nella propi d) della L.R. 10/2001 <sup>(1)</sup>, con valore non</li> </ul>	·	cati dall'art.7, comma 2 lettera
ullet di non essere stato dichiarato fallito	o;	
di essere stato dichiarato fallito ma d	i aver ottenuto la riabilitazione con sen	tenza del nn
• 🗖 di non esercitare professionalment	e alcuna attività commerciale;	
☐ di esercitare professionalmente l'at	tività commerciale (l'oggetto di tale a: ) con partita IVA	
• che il pagamento dell'imposta di bollo originale e annullare mediante segnatura	<del>_</del>	
	IDENTIFICATIVO/numero seriale <sup>(2)</sup>	Data di acquisto
Marca da €16,00 per la Domanda <sup>(3)</sup>	<u></u>	
Marca da €16,00 per l'Autorizzazione <sup>(3)</sup>		
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. informatico il seguente indirizzo di p comunicazioni riguardanti la presente do	osta elettronica (mail/PEC) al qual	e verranno inviate tutte le
Data Si allegano in formato jpeg o pdf:	IL DICHIARAN	NTE
1. N. 1 foto tessera recente;		

**PRIVACY:** L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web <a href="http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy">http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy</a> oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.

2. Fotocopia documento identità (non necessaria se la domanda viene firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

#### INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

(da non allegare alla Comunicazione)

#### **NOTE**

- (1) in particolare "l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione".
- (2) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno.
- (3) in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00.

#### **ESTRATTO DELLA LEGGE APPLICATA**

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)

NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Omissis)....

### Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

(Omissis)....

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

(Omissis)....

d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione; (Omissis)....

### Art. 9 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

- 1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
- 2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
- 3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.
- 4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
- a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
- b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
- c) **vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila (€258,23);** tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
- 5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
- a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
- b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
- c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
- 6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis)....
- 10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.